

**TRIBUNALE DI NOVARA**

\*\*\* \* \*\*\*

**RICORSO PER ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE n.3 del 27 gennaio 2012 con  
formulazione di proposta di accordo ai creditori**

La sig.ra **Chiara Franzoso** (C.F.:FRNCHR80M46F952W), residente a Trecate, via Barassino 10, rappresentata e difesa, ai fini del presente procedimento e giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv. Alessandro Bastubbe**, (C.F.: BST LSN 83B26 A010G) del foro di Novara, con Studio in Abbiategrasso (MI), alla via Manzoni, 50, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax: 02/36543908; pec: [alessandro.bastubbe@pavia.pecavvocati.it](mailto:alessandro.bastubbe@pavia.pecavvocati.it), con l'ausilio, ai sensi dell'art. 7 Legge 3/2012, della **Dr.ssa Cinzia Arcuri**, nominato con decreto in data 15.10.2019, professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;

**PREMESSO CHE**

- 1) in data 15.10.2019 (**doc.1**) il Giudice Delegato dal Tribunale di Novara, Sezione Prima Civile, Dott. Filippo Lamanna, nel procedimento di volontaria giurisdizione rubricato al R.G.N. 1674/2019, ha nominato la rag. Cinzia Arcuri quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) nel procedimento promosso dalla ricorrente con l'avv. Alessandro Bastubbe (**doc.2**);
- 2) la sig.ra Franzoso per tutte le motivazioni e circostanze elencate nel ricorso introduttivo è stata costretta a depositare istanza di nomina di professionista facente funzioni di OCC al fine di poter validamente accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e così porre rimedio ad una situazione debitoria oramai insostenibile;
- 3) la ricorrente risiede in Trecate alla via Barassino 10 (**doc.3**);
- 4) la ricorrente era titolare di attività imprenditoriale in Trecate avente ad oggetto la vendita di pane e prodotti affini. L'attività era esercitata sotto ditta

- individuale numero REA NO-204948, avviata il 1.10.2003 e cancellata il 14.4.2010;
- 5) la ricorrente nel 2009 ha scoperto di essere celiaca e pertanto a causa di ciò decideva di alienare l'attività di vendita pane e prodotti derivati;
  - 6) con il ricavato veniva aperta una attività di vendita di gelato artigianale in Liguria, per la precisione a Diano Marina, in Corso Garibaldi 13, numero REA IM-132579, avviata il 7.5.2010 e cancellata il 4.2.2015 (**doc.4**);
  - 7) come si può evincere dalla relazione predisposta di proprio pugno dalla ricorrente (**doc.5**), proprio l'apertura dell'attività di vendita gelati a Diano Marina è stata fonte dello squilibrio patrimoniale che ha portato all'attuale stato di sovraindebitamento. Difatti, la stessa ricorrente riferisce dell'errata scelta di posizionare l'attività a bordo mare che ha determinato la crisi della stessa attività;
  - 8) attualmente l'istante versa in uno stato di **crisi irreversibile** per debiti contratti sia per la società ormai chiusa che per debiti familiari con un costante *trend* negativo, data l'impossibilità, sopravvenuta, ad adempiere a tutti i pagamenti e a tutte le obbligazioni previste nei confronti dei vari creditori;
  - 9) La sig.ra Franzoso versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6, comma 2, della L. 3/2012, ovvero *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*;
  - 10) la Debitrice, nei cinque anni precedenti al deposito della presente, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche, come dalla stessa dichiarato e allegato all'atto introduttivo;
  - 11) i debiti sono stati assunti dalla sig.ra Franzoso sia in ambito imprenditoriale che come privato e pertanto hanno natura mista impedendo, per assenza di elementi oggettivi e soggettivi, la proposizione di un Piano del Consumatore e, per tale motivo, l'istante intende depositare la presente proposta di accordo;
  - 12) la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è tesa ad *“evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di*

soddisfacimento dei creditori, ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura" nonché persegue l'obiettivo di salvaguardare le piccole-medio imprese e di tutelare le famiglie, che più di tutte hanno risentito della crisi e che costituiscono il tessuto produttivo dello Stato Italiano, **nonché abbattere la conflittualità giudiziaria sul debito;**

13) successivamente alla nomina del suddetto professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare un accordo con i creditori o alternativamente una liquidazione del patrimonio, **sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta,** riscontrando una insolvenza perdurante ed irreversibile;

14) quanto all'esposizione debitoria scaduta si rileva che la ricorrente ha maturato, per via delle non proficue vicende imprenditoriali, un importante monte debiti verso Agenzia Entrate e Riscossione. Nei confronti degli Istituti di credito invece non sussistono esposizioni debitorie scadute e non pagate. Ciò ha indotto la ricorrente a voler formulare una proposta di accordo sostanzialmente rivolta al creditore AdER.

Siccome è noto che quest'ultimo esprime il voto in base alle indicazioni degli enti impositori ed essendo noto che tali enti votano favorevolmente nei contesti concorsuali solo in presenza di offerte di pagamento con alta percentuale di soddisfazione, si è reputato opportuno di formulare una proposta di accordo di ampia durata temporale; cosicché, tenute in debita considerazione le spese per il sostentamento, si è individuata una quota di reddito da cedere ogni mese per tutta la durata del piano.

#### **§. Sulla proposta di accordo**

- 1) Premessa;
- 2) Contenuto dell'Accordo;
- 3) Tempi e modalità di liquidazione dell'attivo e di riparto in favore dei creditori;

**Al presente Piano si allega, ai sensi dell'art. 9 legge 3/2012, la seguente documentazione:**

- (i) Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (**doc.6**);
- (ii) Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (**doc.7 -8**);

- (iii) Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento (**doc.9**);
- (iv) Certificato dello stato di famiglia (doc.3 – certificato famiglia e residenza);
- (v) Relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi e attestazione sulla fattibilità del piano (**doc.10**).

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9 comma 2 Legge 3/2012, nella parte in cui si fa riferimento al deposito delle dichiarazioni degli ultimi 3 anni, si allega al presente Piano dichiarazioni dei redditi 2019, 2018, 2017 e 2016 presentate dalla ricorrente (**doc.11A – B – C - D**).

### 1) Premessa

L'art. 7 comma 1 della L 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda:

- il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili *ex art.* 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- scadenze e modalità di pagamento dei creditori, **anche se suddivisi in classi**;
- l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'accordo con i creditori presentato dall'istante ha come fine ultimo la sua esdebitazione.

Il tutto dovrà essere sottoposto al vaglio dei creditori, come prevede la norma all'art. 11 co 2 della L.3/12 e successive modifiche; ai fini dell'omologazione dovrà essere raggiunto un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

La ratio della normativa anche detta "salva suicidi" sta proprio nel dare una seconda possibilità a soggetti sovraindebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi.

L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare

i propri debiti anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Infatti nell'art. 7 della L.3/12 e successive modifiche, si legge che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso dell'alternativa liquidatoria, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Questo al fine di rendere le procedure appetibili per i creditori a cui sono sottoposte.

**Pertanto, in seguito si indicheranno i vantaggi per i creditori nella proposta di un accordo anziché la residuale opzione liquidatoria.**

Si segnala che non vi è nessuna posizione debitoria riferita a tributi consistenti risorse proprie dell'Unione europea.

Non sono presenti posizioni debitorie per IVA non pagata.

#### **1.A) PREMESSA RELATIVA ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE**

Lo stato di sovraindebitamento nasce dalle sorti avverse dell'attività imprenditoriale anni fa intrapresa dalla sig.ra Franzoso; in particolare la stessa è residente a Trecate, via Barassino 10.

La ricorrente era titolare di attività imprenditoriale in Trecate avente ad oggetto la vendita di pane e prodotti affini. L'attività era esercitata sotto ditta individuale numero REA NO-204948, avviata il 1.10.2003 e cancellata il 14.4.2010.

La ricorrente nel 2009 ha scoperto di essere celiaca e pertanto a causa di ciò decideva di alienare l'attività di vendita pane e prodotti derivati.

Con il ricavato veniva aperta una attività di vendita di gelato artigianale in Liguria, per la precisione a Diano Marina, in Corso Garibaldi 13, numero REA IM-132579, avviata il 7.5.2010 e cancellata il 4.2.2015.

Come si può evincere dalla relazione predisposta di proprio pugno dalla ricorrente, proprio l'apertura dell'attività di vendita gelati a Diano Marina è stata fonte dello squilibrio patrimoniale che ha portato all'attuale stato di sovraindebitamento. Difatti, la stessa ricorrente riferisce dell'errata scelta di posizionare l'attività a bordo mare che ha determinato la crisi della stessa attività.

Attualmente l'istante versa in uno stato di **crisi irreversibile** per debiti contratti sia per la società ormai chiusa che per debiti familiari con un costante *trend* negativo, data l'impossibilità, sopravvenuta, ad adempiere a tutti i pagamenti e a tutte le obbligazioni previste nei confronti dei vari creditori.

La sig.ra Franzoso ha cercato di sanare la propria posizione. Tuttavia versava e versa tutt'ora in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*.

## **2) CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO**

Lo squilibrio economico tra la massa delle obbligazioni assunte, scadute e non pagate, ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte si individua, nel caso di specie, nell'esistenza di una forte esposizione debitoria verso Agenzia Entrate e Riscossione ed, in parte, verso riscossori comunali. La ricorrente ha sempre, nei limiti della propria capacità reddituale, cercato di ottemperare alle obbligazioni sulla stessa gravanti. Il contenuto dell'accordo sarà così strutturato formulando una proposta che accontenti il creditore principale AdeR, quale concessionario della riscossione dei vari enti impositori.

Il contenuto dell'accordo prevede il pagamento di complessivi € 96.000,00 in 240 mesi tramite pagamenti mensili di € 400,00; oltre ad € 200,00 a titolo di finanza esterna.

Per comprendere la struttura della proposta di accordo è utile preliminarmente analizzare le poste attive e passive della ricorrente.

Non esistono crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.

## **ATTIVO**

### **Beni mobili registrati**

La ricorrente non vanta diritti di proprietà su beni mobili registrati.

### **Beni immobili**

La ricorrente vanta diritto di proprietà sulle unità immobiliari site in Trecate, via Barassino n.10 (foglio 17, particella 856, subalterni 5 e 43) su cui grava ipoteca a garanzia del mutuo rilasciato da Banca UniCredit. Il mutuo viene regolarmente corrisposto.

### **Disponibilità liquide**

La ricorrente risulta titolare di carta PostePay n.5333171027998273 su cui vengono accreditati gli stipendi, come si può evincere dagli estratti depositati (**doc.12**). Il saldo della carta è limitato a quanto viene accreditato come stipendio. Le somme vengono poi utilizzate per le spese vive.

La ricorrente risulta altresì titolare assieme al coniuge De Vanna Andrea del conto corrente acceso presso UniCredit n.40738349; il conto è funzionale al pagamento della rata del mutuo acceso (**doc.13**); non vi sono ulteriori movimentazioni.

La ricorrente risulta impiegata presso il datore di lavoro Maedo S.r.l. con contratto a tempo indeterminato con retribuzione mensile di circa € 1.400,00 (**doc.14**) per 14 mensilità. Risulta accantonato un T.F.R. di € 5.208,20.

### **Crediti futuri**

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1, L 3/2012 e successive modificazioni, la sig.ra Chiara Franzoso mette a disposizione una somma mensile standard di € 400,00 per 240 mesi,

pari a 20 anni.

Si consideri che, come da dichiarazione redditi e Cud depositati sia in fase di nomina dell'Occ che allegati al presente ricorso, il reddito da lavoro annuale ammonta ad €21.002,59 che, rapportato all'ammontare delle spese annue che la ricorrente deve sopportare e all'ammontare della rata mensile del mutuo Unicredit e Banca Carige, lascia a disposizione dei creditori, che vantano un credito determinato da obbligazioni scadute e non corrisposte, un importo pari per l'appunto ad € 400,00.

La sig.ra Franzoso è assunta a tempo indeterminato; è anagraficamente giovane e quindi vi sono fondati presupposti per ritenere che, in caso di voto favorevole, l'esecuzione della proposta avverrà puntualmente.

### **Finanza esterna**

Il signor De Vanna Filippo, nato il 5.1.1954 a Taranto, e residente in Trecate alla Via Battisti n.16, si offre di mettere a disposizione, in caso di ammissione della ricorrente alla procedura di liquidazione, a favore dei creditori nella presente procedura la somma di € 200,00 (**doc.15**). Il sig. De Vanna si è impegnato a versare le somme direttamente sul conto della procedura entro 20 giorni dall'omologa.

### **QUANTIFICAZIONE DEL PASSIVO PATRIMONIALE**

Nella presente sezione viene data illustrazione delle obbligazioni assunte dal debitore, sia per i debiti accertati sia per quelli potenziali.

Tali obbligazioni sono state quantificate attraverso le evidenze documentali nella disponibilità del debitore oltre che dai riscontri ottenuti dai creditori circolarizzati a seguito della nomina quale organismo di composizione della crisi del Dott.ssa Cinzia Arcuri.



Le passività, così come determinate, sono state ripartite distinguendo tra i creditori in prededuzione, tra creditori che vantano cause legittime di prelazione e quelli chirografari.

Nell'elenco vengono inseriti anche i creditori Unicredit e Carige anche se è espressa intenzione della ricorrente, come da impegno allegato (**doc.19**), estinguere l'intera posizione debitoria pagando loro quanto dovuto. Le obbligazioni derivanti da tali titoli contrattuali sono sempre state regolarmente adempiute; la ricorrente intende continuare ad adempiere con puntualità.

I creditori Unicredit e Carige, per quanto sopra, non verranno perciò inseriti nello stato passivo finalizzato ad individuare i creditori aventi diritto di voto

**IL PASSIVO (incluso i creditori ipotecari che verranno però soddisfatti completamente)**

Attualmente, l'indebitamento della Sig.ra Franzoso risulta essere così composto

<b>Creditore</b>	<b>Residuo</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Chirografo</b>
Banca Unicredit ( <b>doc.20</b> )	€ 110.724,02		
Banca Carige ( <b>doc.21</b> )	€ 22.897,00		
Agenzia Entrate e Riscossione ( <b>doc.16</b> )	€83.794,86	€80.422,98	€ 3.371,88
Comune Diano Marina ( <b>doc.17</b> )	€ 3.000,00	€ 3.000,00	

Comune di Trecate (doc.18)	€ 3.793,00	€ 3.793,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 224.208,88</b>	€ 87.215,98	€ 3.371,88

<b>SPESE IN PREDEDUZIONE</b>	
- OCC	€ 5.398,00
- Compenso legale ricorrente	€ 5.980,00
- Spese prededuzione varie (trascrizione decreto; pubblicità)	€ 2.622,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.000,00</b>

#### **ATTIVO Sig.ra Chiara Franzoso**

A favore di tutti i creditori (inclusa la classe in prededuzione) viene messo a disposizione il pagamento della somma complessiva di € 96.000,00 tramite pagamento di € 400,00 al mese. Tale somma è compatibile con le documentate condizioni reddituali della ricorrente anche alla luce delle spese di sostentamento documentate.

Si aggiunge la somma di € 200,00 per finanza esterna.

#### **PASSIVO Sig.ra Chiara Franzoso (esclusi i creditori ipotecari che verranno soddisfatti integralmente)**

Prededuzione	Euro	14.000,00
Privilegio generale e speciale	Euro	87.215,98
Chirografo	Euro	3.371,88
<b>Totale Passivo</b>	<b>Euro</b>	<b>104.587,86</b>

**Pagate interamente le spese in prededuzione, rimarrà a disposizione l'importo di €82.000,00, a cui si aggiunge la somma di € 200,00 a titolo di finanza esterna.**

**ACCORDO**

CREDITORI	ENTITA' DEL DIRITTO DI CREDITO	PROPOSTA DI PAGAMENTO	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
<b>Creditori in prededuazione</b>	€ 14.000,00	€ 14.000,00	100%
<b>Creditori Privilegiati</b>	€ 87.215,98	€ 82.000,00	94,02%
<b>Creditori chirografaria privilegiati declassati al chirografo e chirografari</b>	€ 8.587,76	€ 200,00	2,33%

**3) Tempi e modalità di esecuzione dell'accordo e di riparto in favore dei creditori.**

Il Piano prevede la propria conclusione in un arco temporale di 240 mesi dall'omologa, periodo che, seppur di ampia durata, prevede il quasi completo pagamento delle posizioni debitorie maturate verso il concessionario della riscossione e gli enti comunali.

Il pagamento avverrà mediante rate mensili versate il 22 di ogni mese mediante accredito sul conto della procedura; si procederà al pagamento secondo l'ordine di legge delle classi creditorie formate.

**§. Considerazioni in diritto circa l'estensione temporale delle tempistiche di esecuzione della presente proposta di accordo.**

Nel silenzio della legge circa eventuali limiti di durata temporale della fase esecutiva di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, vari Tribunali hanno ritenuto ammissibili procedure la cui esecuzione abbraccia un arco temporale di vari anni poiché non vietata e non in conflitto con gli interessi che la normativa di riferimento intende tutelare. L'orientamento in questione ha trovato espressione in una serie di pronunce (aventi ad oggetto il piano del consumatore poiché sottratto al voto dei creditori) che hanno ritenuto di ammettere procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento con dilazioni molto lunghe, di 20, 25 o 30 anni (Tribunale di Como, decreto del 24.5.2018; Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) oppure di 18 anni (Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017). Anche la Corte di Cassazione con la sentenza del 20/08/2020, n.17391 ha statuito *“questa Corte ha di recente chiarito che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19) ... come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali; invero esse non sono di per sè ostative perchè il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento”*.

Appare significativo e utile ai fini della presente procedura anche riportare il passaggio logico giuridico adottato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.27544 del 28.10.2019 *“rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che*

*gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. E ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato... Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perchè non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale... Depono in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine. Questa Corte, invero, ha precisato che "in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della L. 29 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, poichè, chiudendosi questo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, detta attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia" (cfr. Cass. n. 7021 del 2012)."*

Nel caso portato alla cognizione del Tribunale di Novara è evidente che la soluzione formulata con la proposta di accordo permette il quasi completo soddisfacimento delle posizioni debitorie in essere; la garanzia patrimoniale a disposizione del creditore AdER è unicamente il reddito generato dall'impiego subordinato in essere che il

creditore privilegiato potrebbe pignorare nel limite di un decimo (ex art.72-bis D.P.R. 602/1973) dell'importo accreditato al dipendente. Infatti l'unico bene immobile di proprietà è adibito ad abitazione familiare. La ricorrente è anagraficamente di giovane età rapportata all'età media di una donna (84,6) ed il datore di lavoro è società leader nel proprio settore. Tutte circostanze che depongono a favore della convenienza del presente accordo.

### **§. Sull'alternativa liquidatoria.**

L'alternativa liquidatoria implicherebbe una possibilità di realizzo dei creditori privilegiati estremamente limitata e comunque non certo alle entità di cui al presente piano. Alle stesse conclusioni è giunto il Gestore della Crisi. Quanto alla rilevanza del periodo temporale, si rileva che l'alternativa liquidatoria durerebbe temporalmente di meno e implicherebbe un pagamento delle somme a debito decisamente inferiore a quanto previsto con la presente proposta.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge Legge 27/01/2012 n. 3 e successive modifiche, l'istante sig.ra Franzoso, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

### **CHIEDE**

All'Ill.mo Tribunale di Novara che:

- in via preliminare, venga dichiarata la sospensione, a pena di nullità, di ogni azione esecutiva individuale;
- in via principale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia fissare udienza ex art.10 Legge 3/2012, disponendo comunicazione della proposta e del decreto ai creditori.

Con la più ampia riserva di eventualmente integrare il presente ricorso, se ritenuto necessario e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.

Con osservanza

Abbiategrasso - Novara, 15 gennaio 2021

Avv. Alessandro BASTUBBE

R.G. n. 1 /2021



**Tribunale Ordinario di Novara  
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato.

OMISSIS

p.q.m.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 10.3.2022 alle ore 14.30;  
dispone che la proposta sia trasmessa ai creditori entro il 20/2/22 a cura del professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC;  
dispone sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, il divieto di azioni esecutive, sequestri conservativi ed acquisizioni di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori per titolo anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;  
ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;  
dispone che la proposta ed presente provvedimento vengano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara.

Si comunichi.

Novara, 21/01/2022

Il G.D.  
dott. Veronica Zanin